

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 20 gennaio 2015, n. 3 “Interventi e iniziative regionali per l’accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l’accesso al credito sociale”;

richiamato il Capo III “Prestito sociale d’onore” della l.r. 3/2015, il quale stabilisce:

- all’articolo 12 che “la Regione concede prestiti sociali d’onore per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazioni di grave difficoltà economica e sociale” al fine di consentire il superamento di situazioni di emergenza e il soddisfacimento di bisogni primari, quali la casa e i beni durevoli essenziali”;
- all’articolo 13 che il prestito sociale d’onore consiste in un finanziamento di importo compreso tra 750 e 2.000 euro da restituire attraverso l’impiego di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale o ambientale;
- all’articolo 14 chi sono i beneficiari del prestito sociale d’onore, quali i requisiti che devono possedere per accedere al contributo, tra i quali la sottoscrizione di un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, nel quale sono evidenziate le modalità con cui il prestito sociale contribuisce a superare il momento di difficoltà e gli ulteriori interventi di supporto da attivare;
- all’articolo 15, l’istituzione dell’elenco degli enti disponibili a sostenere i progetti di restituzione e a svolgere i relativi compiti di organizzazione e monitoraggio;

richiamato il comma 3 dell’articolo 13, che fa riferimento al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2015, per l’individuazione delle spese finanziabili con il prestito sociale d’onore;

preso atto che la struttura competente propone, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto del probabile elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni, ai sensi della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, inerenti ai procedimenti amministrativi relativi al prestito sociale d’onore:

- il termine per la conclusione è di sessanta giorni, a partire dalla data di presentazione della domanda;
- in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione degli elementi dello stesso è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell’art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall’art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- i prestiti sociali d’onore sono concessi o negati con provvedimento dirigenziale sulla base del verbale contenente gli esiti stabiliti dalla Commissione di valutazione delle domande;

ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto al Capo III della l.r. 3/2015 attraverso l’approvazione delle disposizioni applicative relative al prestito sociale d’onore, come descritte nell’allegato alla presente proposta di deliberazione, per definire gli aspetti procedurali non specificati nella legge regionale citata, e a quanto stabilito al punto precedente per i procedimenti amministrativi relativi al prestito sociale d’onore;

preso atto del parere espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CPEL), ai sensi della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, sulla proposta della presente deliberazione,

pervenuto con nota prot. n. 409 in data 28 aprile 2015, acquisita agli atti con prot. n. 15833/ASS in data 29 aprile 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative;

richiamato il punto 6, lettera a) della sopracitata deliberazione della Giunta regionale 1853/2014 che stabilisce che i dirigenti attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita sulle richieste di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati alle medesime;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71070009 "Famiglie - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione – 1.8.5.10";

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative del prestito sociale d'onore di cui al Capo III della l.r. 20 gennaio 2015, n. 3 "Interventi e iniziative per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), allegata alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi al prestito sociale d'onore:
 - il termine per la conclusione è di sessanta giorni, a partire dalla data di presentazione della domanda;
 - in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione degli elementi dello stesso è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
 - non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
 - i prestiti sociali d'onore sono concessi o negati con provvedimento dirigenziale sulla base del verbale contenente gli esiti stabiliti dalla Commissione di valutazione delle domande;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 19/2007, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 4) di impegnare la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2015 (codice creditori per assistenza sociale 99007) sul Capitolo 61380 (Trasferimenti a famiglie in

situazione di grave difficoltà economica e sociale per prestiti sociali d'onore), dettaglio 20132 (Trasferimenti a famiglie in situazione di grave difficoltà economica e sociale per prestiti sociali d'onore) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità.

EB/

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE DI CUI AL CAPO III DELLA L.R. 3/2015 "INTERVENTI E INIZIATIVE REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2009, N. 52 (INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE)."

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (VEDI ART. 12 DELLA L.R. 3/2015)

Il prestito sociale d'onore consiste in un finanziamento, di importo compreso tra 750 e 2.000 euro, che la Regione concede per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazione di grave difficoltà economica e sociale.

Il prestito sociale d'onore risponde ad esigenze di:

- *straordinarietà*: la necessità di sostegno non è ordinaria e cronica, ma si manifesta in un momento particolare della vita della famiglia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la perdita del lavoro di uno dei componenti, spese urgenti ed impreviste da sostenere per la casa, l'insorgenza di una malattia, la nascita di un bambino, la morte di uno dei membri del nucleo familiare, ...);
- *immediatezza*: la situazione straordinaria necessita di essere affrontata immediatamente (per esempio, spese per l'acquisto di elettrodomestici indispensabili malfunzionanti, spese per la risistemazione della casa a seguito di gravi danni, spese per l'acquisto o la revisione dell'auto, ...)
- *temporaneità*: la situazione urgente e straordinaria è definita nel tempo, con una durata temporanea e la previsione di una soluzione. Non può essere né deve diventare permanente;
- *essenzialità*: le necessità da soddisfare riguardano i bisogni primari degli individui della famiglia, quali la casa e i beni di cui non possono fare a meno.

Tali esigenze caratterizzano la situazione di grave difficoltà socio-economica e devono essere compresenti.

2. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (VEDI ART. 13, COMMA 3 DELLA L.R. 3/2015)

Le voci di spesa ammesse a finanziamento sono (comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 3/2015):

- a. depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;
- b. spese per i canoni di locazione;
- c. spese condominiali;
- d. spese, anche rateizzabili, per traslochi, consumi di acqua, gas e energia;
- e. spese straordinarie legate ad eventi particolari, quali nascite, malattie, funerali;
- f. spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi, di mobilio o elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

- g. spese per interventi straordinari e urgenti di manutenzione dell'abitazione principale;
- h. versamento di contributi per l'ottenimento delle pensioni;
- i. spese per generi alimentari di prima necessità.

Tali voci di spesa rispondono alle esigenze di cui al punto 1. Le spese devono essere ancora da sostenere: possono essere relative a debiti non pagati o spese future, da affrontare nei tre mesi successivi a quello di presentazione della domanda di accesso al prestito.

Spese per generi alimentari di prima necessità

Per le spese per generi alimentari di prima necessità (art. 5, comma 3, lettera i)) il limite massimo assegnato a persona è pari a euro 20 settimanali. La somma settimanale assegnata è moltiplicata per il numero dei membri del nucleo familiare. La somma massima ammissibile a finanziamento per le spese per generi alimentari di prima necessità non può comunque essere superiore ad euro 300 per domanda di prestito sociale.

Possono inserire questa voce di spesa nella domanda di accesso al prestito sociale d'onore i soggetti in carico al servizio sociale professionale, che presentano un'attestazione ISEE (rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013) pari o inferiore all'importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale per l'anno di presentazione della domanda di accesso al prestito sociale d'onore.

Le ulteriori disposizioni applicative relative alle spese per generi alimentari di prima necessità saranno definite con provvedimento dirigenziale.

3. BENEFICIARI DEL PRESTITO (VEDI ART. 14 DELLA L.R. 3/2015)

I requisiti per accedere al prestito sociale d'onore, da possedere alla data di presentazione della domanda e da mantenere per tutta la durata dell'intervento, sono:

- aver compiuto 18 anni di età;
- essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel corso dell'ultimo triennio;
- essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto;
- possedere un ISEE, rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013, compreso nel limite massimo di euro 12.000,00;
- non presentare, nell'arco degli ultimi tre anni, situazioni pregiudizievoli a proprio carico, quali pignoramenti o condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio.

Criteri prioritari per l'individuazione dei beneficiari sono:

- la condizione di disoccupazione da tre o più mesi di uno o più soggetti presenti nel nucleo;
- il nucleo familiare composto da una sola persona;
- la presenza di due o più minori nel nucleo familiare;
- il non aver presentato domanda di accesso ad altri interventi di assistenza economica;
- la condizione di inoccupazione e l'attività di ricerca lavoro da almeno sei mesi;
- la condizione di pensionamento di uno o più soggetti presenti nel nucleo.

Progetto di restituzione del prestito sociale d'onore (comma 3 dell'art. 14 della l.r. 3/2015)

Al fine di accedere al prestito sociale d'onore, i richiedenti devono concordare e sottoscrivere con la Struttura competente un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, relativo alla restituzione in ore di attività del prestito.

Per predisporre il progetto, il richiedente deve rivolgersi:

- all'assistente sociale competente, se già in carico ai servizi sociali territoriali della Regione o del Comune di Aosta o a servizi sociali specialistici (per esempio, SERD);
- all'assistente sociale dello sportello sociale, se non ancora seguito dai servizi sociali territoriali.

L'assistente sociale individuata effettua l'istruttoria attraverso la quale valuta la situazione socio-economica del nucleo familiare e le possibili soluzioni da attivare.

Nel caso in cui dall'istruttoria sociale emerga che il prestito sociale d'onore è la soluzione adatta alla situazione e risponde alle esigenze descritte nei paragrafi precedenti, l'assistente sociale supporta il richiedente nella predisposizione della documentazione necessaria e nella presentazione della domanda. In caso contrario, invece, l'assistente sociale orienta il richiedente verso altri servizi o interventi più adeguati alla sua situazione.

Il progetto di restituzione, redatto su apposita modulistica messa a disposizione dalla struttura competente, deve presentare i seguenti elementi:

- relazione, in base all'istruttoria effettuata, e descrizione della situazione di difficoltà straordinaria a cui si intende rispondere attraverso il prestito sociale d'onore;
- termini rispetto ai quali il prestito sociale può contribuire a superare il momento di difficoltà descritto;
- indicazione dell'importo richiesto, del numero di ore da restituire (tenendo presente che un'ora corrisponde a 10 euro) e il numero di mesi necessari alla restituzione, in funzione della disponibilità del richiedente;
- indicazione dell'ente di accoglienza, individuato nell'apposito Elenco, e motivazione della scelta;
- indicazione degli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare: spesso l'esigenza economica si accompagna ad altre situazioni di difficoltà, rispetto alle quali è necessario intervenire attivando azioni e interventi paralleli all'erogazione del contributo (per esempio, supporto per il miglioramento della gestione del bilancio familiare, percorsi di ricerca-lavoro, interventi specifici per i minori o gli adulti presenti nel nucleo, ...).

I beneficiari del prestito si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà economica e sociale per problematiche individuali, familiari, lavorative o abitative, rispetto alle quali l'erogazione del contributo non ha efficacia se non è inserita in un progetto di intervento più ampio, che agisca su più fronti. Per questo motivo sono indispensabili la presentazione del progetto, completo in ogni sua parte, e l'adesione concreta del richiedente agli interventi previsti, oltre che alle attività di restituzione del prestito stesso.

4. ELENCO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA PER I PROGETTI DI PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 15 DELLA L.R. 3/2015)

Gli enti che possono richiedere l'iscrizione all'Elenco sono (comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 3/2015):

- a) gli enti pubblici con sede nel territorio regionale;

- b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui all'art. 6 della l.r. 16/2005;
- c) enti, fondazioni, associazioni e società cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

Gli enti iscritti devono, in particolare (comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 3/2015):

- a) avvalersi della presenza dei beneficiari del prestito sociale d'onore per la realizzazione delle attività previste nei progetti di restituzione, in collaborazione con gli operatori dell'ente, valorizzando le loro competenze e capacità;
- b) definire il numero massimo di posti disponibili per la realizzazione dei progetti di restituzione;
- c) nominare un tutor al quale compete la sorveglianza generale sull'attività dei beneficiari e la cura dell'esatta applicazione delle norme che regolano il prestito sociale d'onore;
- d) comunicare alla struttura competente le attività e il calendario concordati con il beneficiario di ciascun progetto di restituzione;
- e) rilevare, su appositi registri messi a disposizione dalla struttura competente, le presenze giornaliere dei beneficiari comunicando alla struttura stessa le date di inizio e termine del progetto di restituzione;
- f) segnalare tempestivamente eventuali criticità relative allo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;
- g) presentare alla struttura competente una relazione conclusiva su ciascun progetto di restituzione;
- h) presentare alla struttura competente, ogni trimestre, un report complessivo sulle attività di restituzione svolte dai beneficiari all'interno della propria struttura;
- i) mettere a disposizione del beneficiario quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;
- j) provvedere alla stipulazione di idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile presso una compagnia operante nel settore;
- k) adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari.

Gli **enti pubblici** (punto a)) possono gestire i progetti di restituzione direttamente o indirettamente tramite società cooperative sociali di tipo B e C, che non intrattengano già con l'ente relazioni economiche. La gestione indiretta è effettuata stipulando una convenzione tra ente pubblico e società cooperativa sociale all'interno della quale siano specificati, in particolare:

- le attività che l'ente intende far svolgere ai beneficiari del prestito sociale d'onore, l'ammontare totale delle ore necessarie al completo svolgimento di quanto previsto, il numero di persone necessarie (anche suddivisi per microprogetti);
- l'indicazione dei reciproci impegni: l'ente pubblico è tenuto ad assolvere quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 15 della l.r. 3/2015, ma la realizzazione concreta di alcuni di questi compiti può essere assegnata alla cooperativa sociale;
- indicare l'ammontare del rimborso per le spese di realizzazione dei progetti di restituzione da assegnare alla cooperativa sociale e le modalità di liquidazione dello stesso.

Attraverso i progetti di restituzione, l'ente pubblico può realizzare differenti attività a fini di utilità sociale o ambientale: si intende che le attività realizzate abbiano una ricaduta sulla comunità di appartenenza del beneficiario del prestito o sull'ambiente in cui risiede, che

restituisce il prestito ottenuto mettendo gratuitamente a disposizione della stessa il suo tempo libero e le sue competenze. Gli ambiti di riferimento per la realizzazione delle attività sono i seguenti:

Accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e vulnerabili
Accompagnamento e assistenza sociale
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria
Cultura, turismo e ricreazione
Educazione ed istruzione
Inclusione sociale e pari opportunità
Promozione della cittadinanza attiva e partecipata
Protezione civile
Protezione dell'ambiente
Sport
Sviluppo economico e coesione sociale
Tutela e protezione dei diritti e contrasto alle discriminazioni
Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e cultura

Tali attività possono comportare, per difficoltà o ampiezza, la partecipazione di più persone e, di conseguenza, l'attivazione di più progetti di restituzione contemporaneamente.

Le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** iscritte al Registro regionale (punto b)) possono accogliere progetti di restituzione del prestito sociale d'onore con la duplice finalità di:

- presentare e far sperimentare le attività proprie dell'associazione ai beneficiari del prestito interessati, per favorire l'accesso degli stessi al mondo del volontariato;
- assegnare ai beneficiari del prestito lo svolgimento di attività accessorie (amministrative, organizzative, ...) rispetto alle finalità statutarie delle associazioni.

Gli **enti**, le **fondazioni**, le **associazioni** e **società cooperative senza scopo di lucro** possono accogliere progetti di restituzione dei prestiti nell'ottica di realizzare o rinforzare le attività nei propri ambiti di intervento, attraverso l'inserimento dei beneficiari dei prestiti.

Iscrizione all'Elenco degli enti di accoglienza

L'ente che intende iscriversi all'Elenco in oggetto deve inviare formale richiesta su apposito modulo alla struttura competente, compilando tutti i dati richiesti, con particolare attenzione ai seguenti item:

- gli ambiti di attività ai quali assegnare i progetti di restituzione;
- i dati anagrafici dell'ente;
- il numero massimo di posti disponibili;
- il/i nominativo/i di un tutor che sia punto di riferimento per la struttura competente.

La struttura competente, verificata la sussistenza dei requisiti (soggetto senza scopo di lucro, iscrizione regolare al registro regionale delle ODV e delle APS, ...) e dei dati necessari, registra l'ente nell'Elenco e comunica allo stesso con nota formale l'avvenuta iscrizione, a far data dalla quale l'ente può accogliere i progetti di restituzione dei prestiti sociali d'onore.

Revisione annuale

La struttura competente provvede annualmente alla revisione dell'Elenco, verificando il regolare svolgimento, da parte di ogni ente iscritto, delle attività indicate al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 3/2015.

Se la revisione ha esito positivo, non viene trasmessa alcuna comunicazione: l'ente mantiene la regolare iscrizione all'Elenco e può continuare l'attività di accoglienza dei progetti di restituzione.

Se la revisione ha esito negativo, la struttura competente cancella d'ufficio l'ente dall'Elenco e trasmette una nota di comunicazione a far data dal ricevimento della quale l'ente non è più autorizzato ad accogliere i beneficiari del prestito sociale d'onore. I progetti di restituzione in atto saranno trasferiti, a cura della struttura competente, presso altro/i ente/i di accoglienza regolarmente iscritto/i all'Elenco.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 16 DELLA L.R.3/2015)

Le domande di accesso al prestito sociale d'onore devono essere presentate, previo appuntamento, alla struttura competente attraverso consegna a mano da parte del richiedente. L'incontro è necessario per permettere alla struttura competente di approfondire la richiesta di accesso al prestito e il relativo progetto di restituzione direttamente con il richiedente, per chiarire eventuali dubbi in merito alle procedure e per raccogliere ulteriori elementi utili alla Commissione di valutazione.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo messo a disposizione dalla struttura competente, compilato in ogni sua parte e corredato dalla seguente documentazione:

- progetto di restituzione, di cui all'art. 14, comma 3 della l.r. 3/2015, controfirmato dal richiedente e dall'ente disponibile a sostenere il progetto stesso;
- preventivi o documentazione attestante le spese per le quali si chiede il prestito;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (ai sensi dell'art. 30 della l.r. 19/2007);
- attestazione ISEE in corso di validità e relativa DSU, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, che attesti il possesso di un ISEE compreso nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

In relazione alla ***disponibilità dell'ente ad accogliere il progetto di restituzione*** proposto dal richiedente, si precisa che:

- il richiedente presenta una richiesta di inserimento presso uno degli enti iscritti all'Elenco direttamente alla struttura competente, senza un preventivo contatto con l'ente stesso;
- la struttura competente, nella fase di istruttoria della domanda, verifica la disponibilità dell'ente indicato ad accogliere il progetto di restituzione del richiedente, contattando il tutor nominato dall'ente stesso;
- l'ente manifesta (con nota scritta) la propria disponibilità ad accogliere il progetto;
- la struttura competente inserisce la risposta dell'ente nel fascicolo da mettere in visione alla Commissione di valutazione, perché la stessa prenda atto del progetto di restituzione, controfirmato dal richiedente e dall'ente di accoglienza.

La domanda di accesso al prestito sociale d'onore, pertanto, è presentata senza la controfirma dell'ente di accoglienza, che sarà successivamente acquisita, come specificato, direttamente

dalla struttura competente. La domanda potrà essere sottoposta alla valutazione della Commissione solo dopo l'ottenimento della disponibilità dell'ente di accoglienza.

Nel caso in cui si renda necessario inserire i progetti di restituzione in enti diversi rispetto a quelli indicati dai richiedenti (per esigenze legate ai tempi di realizzazione delle restituzioni, per liste d'attesa superiori a tre progetti, per non disponibilità dell'ente ad accogliere i progetti, ...), la struttura competente comunicherà la variazione al richiedente prima di sottoporre la domanda alla valutazione della Commissione.

I **preventivi** delle spese sono documenti che attestano l'identificazione del creditore, l'importo della spesa, l'eventuale termine per la riscossione e/o la relativa rateizzazione.

A seconda della voce di spesa, possono essere presentati:

- i bollettini relativi alle utenze (gas, energia, acqua, ...);
- i preventivi per l'acquisto o la manutenzione di automezzi, di mobili o elettrodomestici;
- i preventivi per lavori straordinari e urgenti di manutenzione dell'abitazione principale;
- i preventivi per traslochi;
- i preventivi e/o le fatture e/o le ricevute per le spese legate ad eventi particolari quali nascite, malattie, funerali;
- documentazione (contratto regolare d'affitto, calcolo delle rate delle spese condominiali, pre-contratto per nuovo affitto, ...) e dichiarazione dell'amministratore di condominio o del proprietario di casa o degli operatori delle agenzie immobiliari attestanti le spese da sostenere relative a:
 - depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione prima casa;
 - spese per canoni di locazione;
 - spese condominiali;
- un prospetto o una dichiarazione rilasciati dall'INPS o da centri di assistenza fiscale autorizzati che attestino la quota di contributi ancora da pagare per l'ottenimento della pensione.

Per ciascuna spesa indicata nella domanda di accesso al prestito per la quale sia possibile pagare direttamente il creditore, deve essere precisato il nominativo del soggetto creditore, il codice IBAN del conto corrente a cui disporre il bonifico di pagamento, la somma precisa da pagare (soprattutto se parziale rispetto a quanto indicato nel preventivo).

L'assistente sociale deve specificare nel progetto di restituzione se si richiede che il prestito sociale d'onore sia erogato a terzi (che non siano i soggetti creditori dei pagamenti). Senza tale specificazione, di cui la Commissione di valutazione terrà conto in sede di ammissione a finanziamento del prestito, l'erogazione avviene, in tutti i casi in cui è possibile, direttamente al soggetto creditore oppure al richiedente.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 18 DELLA L.R. 3/2015)

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso al prestito, la struttura competente svolge la relativa istruttoria tecnica che prevede:

- il controllo dei requisiti dei richiedenti, anche attraverso le verifiche con gli altri uffici competenti (Casellario giudiziale, uffici anagrafe, ...);
- la verifica della completezza della documentazione presentata ed eventualmente la richiesta di ulteriore documentazione;

- la verifica delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative all'ottenimento di altri finanziamenti, anche attraverso controlli incrociati con le banche dati di altri uffici (assistenza economica, edilizia residenziale, ...);
- i contatti con l'ente di accoglienza indicato dal richiedente nel progetto di restituzione e la verifica della disponibilità ad accogliere il progetto, con l'acquisizione formale della stessa;
- l'iscrizione della domanda all'ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione di valutazione.

La struttura competente predispone i fascicoli relativi alle domande di accesso al prestito sociale d'onore per presentarli alla Commissione di valutazione con l'esito di ogni istruttoria. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

7. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 17 DELLA L.R. 3/2015)

Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore sono sottoposte alla valutazione di apposita Commissione, composta:

- a) dal dirigente della struttura competente o suo delegato;
- b) dal dirigente della struttura competente in materia di assistenza economica o da un assistente sociale del servizio sociale professionale regionale da lui delegato;
- c) da un dipendente appartenente ad una delle strutture di cui alle lettere a) e b).

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e valuta le domande iscritte all'ordine del giorno dalla struttura competente, delle quali è già stata conclusa l'istruttoria e completato il fascicolo.

La Commissione, a seguito della valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei prestiti. Su indicazione dei servizi sociali territoriali o secondo decisioni motivate, la Commissione può disporre che i prestiti siano erogati a terzi qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del progetto di restituzione.

A seguito della valutazione da parte della Commissione, la struttura competente predispone il relativo provvedimento dirigenziale e comunica con nota scritta gli esiti al richiedente e, per i prestiti sociali d'onore concessi, attiva le procedure di assegnazione del contributo e di avvio del progetto di restituzione.

La Commissione di valutazione esprime parere su argomenti specifici, finalizzati all'applicazione della l.r. 3/2015, presentati dalla struttura competente o da altri soggetti. Effettua il monitoraggio sui progetti di restituzione ammessi a finanziamento.

Nel caso in cui il beneficiario del prestito sociale d'onore non ne rispetti le modalità e i termini di restituzione, la Commissione di valutazione, informata dalla struttura competente, individua le modalità di intervento o dispone differenti modalità di restituzione.

8. EROGAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 19 DELLA L.R. 3/2015)

Una volta approvato il provvedimento dirigenziale che nega o concede i prestiti sociali d'onore, quelli assegnati sono erogati dalla struttura competente secondo le seguenti modalità, precisate nel progetto di restituzione da parte del richiedente e dell'assistente sociale di riferimento o stabilite e motivate dalla Commissione di valutazione:

- in una o più soluzioni temporali, a riscontro del regolare svolgimento delle ore di restituzione, se liquidate direttamente al beneficiario del prestito;
- in tutti i casi in cui è possibile, liquidate direttamente ai soggetti creditori, secondo quanto presentato in via preventiva;
- liquidate a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori o degli acquisti preventivati (fattura o ricevuta con pagamento posticipato);
- liquidate a seguito di presentazione della documentazione attestante la realizzazione dei lavori o degli acquisti preventivati che richiedono un pagamento anticipato o contestuale all'acquisto o all'effettuazione del lavoro stesso (dichiarazione del soggetto creditore, ordine o contratto d'acquisto, ...).

I beneficiari dei prestiti che ricevono direttamente il prestito (o una parte) devono presentare alla struttura competente la documentazione che attesta il pagamento della spesa.

9. RESTITUZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE (VEDI ART. 20 DELLA L.R. 3/2015)

I beneficiari dei prestiti sociali d'onore devono restituire il finanziamento in ore di attività entro il termine stabilito nel progetto di restituzione, il quale non può essere superiore a due anni.

La struttura competente fornisce ai tutor nominati dagli enti di accoglienza i dati relativi ai progetti di restituzione da realizzare al loro interno, tra i quali i recapiti telefonici dei beneficiari. L'ente di accoglienza concorda direttamente con i singoli beneficiari le attività, le modalità (in autonomia, in gruppo con altri operatori dell'ente di accoglienza o con altri beneficiari del prestito, utilizzando strumenti e materiali definiti, ...) e il relativo calendario, compatibilmente con le esigenze dell'ente stesso e del beneficiario e in osservanza di quanto stabilito nel progetto di restituzione. Quanto concordato deve essere comunicato dall'ente di accoglienza alla struttura competente entro la prima settimana di avvio del progetto di restituzione.

Le presenze giornaliere dei beneficiari devono essere rilevate su appositi registri messi a disposizione dalla struttura competente, firmate dal beneficiario del prestito e controfirmate dal tutor, fino al raggiungimento del monte ore da restituire.

L'ente di accoglienza deve comunicare alla struttura competente le date di inizio e fine di ogni progetto di restituzione, possibilmente a ridosso delle stesse, per permettere la corretta gestione degli inserimenti, in generale e nello specifico di quell'ente di accoglienza.

L'ente di accoglienza è tenuto a segnalare tempestivamente alla struttura competente eventuali criticità relative allo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione. Nel caso in cui gli inserimenti non risultassero proficui o comportassero problematiche di rilievo, è possibile, sia da parte del beneficiario del prestito, sia da parte dell'ente di

accoglienza, richiedere alla struttura competente il trasferimento del progetto di restituzione presso altro ente.

10. LIMITI DI ACCESSO AL PRESTITO SOCIALE D'ONORE E DIVIETO DI CUMULO (VEDI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 3/2015)

I soggetti beneficiari del prestito sociale d'onore possono accedere nuovamente ai finanziamenti trascorsi dodici mesi dalla conclusione della restituzione del precedente prestito.

Sono escluse dalla fruizione del prestito sociale d'onore le persone o i nuclei familiari:

- che avendo beneficiato in precedenza di finanziamenti del credito sociale non abbiano provveduto alla loro restituzione;
- che, nell'arco degli ultimi tre anni, presentino situazioni pregiudizievoli a loro carico, quali pignoramenti o condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio;
- che rifiutino di concordare una proposta di progetto di restituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della l.r. 3/2015 o non collaborino all'attuazione del medesimo;
- nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
- nei quali almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.

I finanziamenti del prestito sociale d'onore non sono cumulabili con altri del credito sociale o con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali appartenenti allo stesso nucleo anagrafico.

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si può far riferimento alla struttura competente in materia di credito sociale.